

VADEMECUM STATO DI DISOCCUPAZIONE

1 **Contenuti e modalità di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità**

La dichiarazione di immediata disponibilità (DID) è una dichiarazione di responsabilità resa dal lavoratore (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) al centro per l'impiego (CPI) territorialmente competente.

1.1 Modalità di rilascio

La DID può essere resa:

- ⤴ direttamente presso il CPI sottoscrivendola alla presenza di un operatore ed esibendo un documento di identità;
- ⤴ inoltrandola attraverso l'apposito servizio telematico *CPIONline* dal sito *CliclavoroVeneto*¹, previa autenticazione utilizzando il PIN precedentemente rilasciato dal CPI²;
- ⤴ inviandola al CPI competente tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica o fax allegando copia di un documento;
- ⤴ all'INPS contestualmente all'inoltro della domanda di ASPI o MiniASPI.

I minori devono presentarsi personalmente presso il CPI accompagnati dai genitori e non potranno rilasciare la DID on line.

1.2 CPI competente

La DID, qualunque sia la modalità prescelta, può essere rilasciata solo al **CPI**³ nel cui territorio di competenza si trova il **domicilio** del lavoratore, vale a dire il luogo in cui lo stesso ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 del codice civile).

Normalmente il *domicilio coincide con la residenza anagrafica*, che si trova nel comune in cui il soggetto ha la dimora abituale ed è iscritto all'anagrafe (art. 42 del codice civile).

Elezione di domicilio diverso dalla residenza

La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e cioè non è prevista nessuna registrazione pubblica di domicilio. Pertanto, qualora il lavoratore elegga domicilio in un comune diverso da quello di residenza, dovrà dichiararlo esplicitamente nella DID. Il lavoratore non può eleggere contemporaneamente più di un domicilio tramite DID. In ogni caso, il CPI di riferimento è quello territorialmente competente sulla base del domicilio dichiarato nell'ultima DID.

Variazione di domicilio

Qualora il titolare di una DID ancora attiva vari il proprio domicilio spostandolo nel territorio di un CPI diverso da quello presso il quale ha reso la DID, dovrà presentarsi al nuovo CPI per effettuare la procedura di variazione di domicilio. Tale procedura prevede l'effettuazione di una dichiarazione

1 Al momento della redazione del presente vademecum la funzionalità a livello regionale non è ancora attiva, sono altresì utilizzabili i servizi messi a disposizione dalle singole Province.

2 In questo caso non è necessario allegare un documento di identità essendo questa già stata verificata all'atto del rilascio del PIN.

3 L'elenco ufficiale dei CPI del Veneto e dei relativi ambiti territoriali è consultabile in *CliclavoroVeneto* (www.cliclavoroveneto.it).

di responsabilità del nuovo domicilio e la conferma della disponibilità già rilasciata. La dichiarazione va effettuata utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato 2.

L'operatore del CPI non dovrà chiudere la DID attiva ma solo modificare il domicilio.

1.3 Requisiti soggettivi

La DID può essere rilasciata da tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età o se sono minori che hanno assolto all'obbligo di istruzione⁴ e non stanno svolgendo alcuna attività lavorativa, salvo quella compatibile con lo stato di disoccupazione (cfr. paragrafo 5 “*conservazione dello stato di disoccupazione*”).

Il lavoratore sottoscrivendo la DID è responsabile della veridicità della condizione lavorativa dichiarata.

Per i lavoratori che non hanno raggiunto la maggiore età è necessario che la DID sia sottoscritta anche da un genitore o dall'eventuale tutore, il quale dovrà dichiarare anche l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione da parte del lavoratore.

I lavoratori stranieri provenienti da un paese extracomunitario dovranno essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità e che consente l'attivazione di un rapporto di lavoro.

Il lavoratore straniero proveniente da un paese dell'Unione Europea che non abbia già l'iscrizione ad un elenco anagrafico di un comune italiano potrà rilasciare la DID dichiarando di essere a conoscenza di dover effettuare l'iscrizione al suddetto elenco anagrafico⁵ entro tre mesi dalla data dell'ingresso in Italia. Alla conferma della DID (cfr. paragrafo 2) il lavoratore dovrà pertanto poter certificare/autocertificare che ha ottenuto ovvero richiesto l'iscrizione all'elenco anagrafico di un comune.

1.4 Contenuto della DID

La DID dovrà essere rilasciata utilizzando l'apposito modello (allegato 1), contenente le seguenti informazioni:

- ♣ dati anagrafici (Cognome, Nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, genere);
- ♣ domicilio (Indirizzo, Comune, Provincia);
- ♣ residenza (Indirizzo, Comune, Provincia), solo se diversa dal domicilio;
- ♣ ultima esperienza lavorativa (datore di lavoro, data inizio, data fine, tipologia contrattuale), in alternativa la dichiarazione di non aver svolto in passato alcuna attività lavorativa;
- ♣ dichiarazione dell'attività lavorativa in corso e del relativo reddito (ai fini della conservazione);
- ♣ dati relativi al permesso di soggiorno (solo lavoratori extracomunitari);
- ♣ dichiarazione di iscrizione anagrafica in un comune italiano ovvero di essere a conoscenza dell'obbligo di effettuare tale iscrizione (solo lavoratori stranieri comunitari);
- ♣ dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- ♣ attestazione conoscenza della regolamentazione per il mantenimento dello stato di disoccupazione e il calcolo della relativa anzianità;
- ♣ richiesta del servizio di incontro tra domanda ed offerta di lavoro tramite pubblicazione del curriculum vitae in CliclavoroVeneto ovvero dichiarazione di effettuare autonomamente la ricerca d'impiego, solo per i lavoratori non percettori di ammortizzatore sociale;

I lavoratori che si iscrivono nella lista di mobilità non sono tenuti a presentare la DID. Per tali lavoratori, il CPI di competenza attiva d'ufficio una disponibilità al lavoro a partire dal giorno successivo alla data di licenziamento.

All'atto dell'acquisizione di una DID il CPI rilascia al lavoratore copia della DID per ricevuta.

⁴Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 622: “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.

⁵Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30 artt. 7 e 9.

2 Conferma della disponibilità

La DID rilasciata ha una validità pari a 180 giorni, trascorsi i quali deve essere confermata tramite una nuova dichiarazione. La conferma può essere effettuata entro i 30 giorni successivi dalla data di scadenza della validità, utilizzando l'apposito modulo (allegato 3) e con le medesime modalità del rilascio.

La partecipazione ad una attività di politica attiva (orientamento, corso di formazione, tirocinio, Isu, progetti speciali, adesioni a domande di lavoro) nell'ambito del patto di servizio definito con il CPI o con un servizio per il lavoro accreditato, nonché lo svolgimento di attività di ricerca attiva di lavoro utilizzando il sistema CliclavoroVeneto o con il supporto di un Servizio per il lavoro pubblico o accreditato che sia rilevabile tramite il SILV, equivale a conferma di disponibilità. In questi casi, i 180 giorni di validità della DID riprendono a decorrere dal giorno successivo alla conclusione delle predette attività.

Anche il prolungamento o la riattivazione della pubblicazione del proprio CV in CliclavoroVeneto comporta l'automatico slittamento del termine di 180 giorni.

All'atto dell'acquisizione di una conferma della DID il CPI rilascia al lavoratore copia della conferma della disponibilità per ricevuta.

I lavoratori iscritti nell'elenco dei disabili ex legge n. 68/99 non sono tenuti ad effettuare la conferma della disponibilità. Per tali lavoratori la verifica del permanere della disponibilità è effettuata dai CPI nell'ambito dell'erogazione dei servizi di collocamento mirato erogati.

3 Stato di disoccupazione e calcolo anzianità di disoccupazione

Lo *stato di disoccupazione* è una condizione giuridica soggettiva che l'ordinamento riconosce non solo per accedere alle prestazioni dei servizi per l'impiego e partecipare alle misure di politica attiva del lavoro, ma anche per aver diritto ai trattamenti previdenziali di disoccupazione, nonché per agevolazioni di natura fiscale o assistenziale.

Tale condizione sussiste quando il soggetto:

- ♣ non svolge alcuna attività lavorativa diversa da quella che permette la conservazione (cfr. paragrafo 5);
- ♣ è immediatamente disponibile al lavoro;
- ♣ è alla ricerca attiva di occupazione.

Il sistema informativo lavoro veneto (SILV) è lo strumento con cui il CPI accerta la sussistenza e la permanenza dei requisiti sopraindicati.

Il primo requisito è accertato sulla base delle informazioni sulla storia lavorativa a partire dalle comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro effettuate dai datori di lavoro o d'ufficio.

La presenza di una DID attiva costituisce la base informativa da cui si deduce la sussistenza del secondo e del terzo requisito.

L'anzianità di disoccupazione viene calcolata a partire dalla data di rilascio della DID. Essa viene calcolata in mesi commerciali, per cui i periodi fino a quindici giorni all'interno di un unico mese non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

4 Sospensione del decorso dell'anzianità

Il decorso dell'anzianità di disoccupazione viene sospeso nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato che abbia una durata fino a 6 mesi. Per individuare il periodo di

sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro secondo le risultanze della comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro.

La sospensione si applica anche ai lavoratori disoccupati in conservazione per i quali intervenga un nuovo rapporto di lavoro della durata massima di 6 mesi⁶.

Per i lavoratori iscritti in lista di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, che instaurino un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 8, comma 2, L. n. 223/1991), il decorso dell'anzianità di disoccupazione viene sospeso per tutta la durata del rapporto anche se superiore ai sei mesi, in quest'ultimo caso la sospensione si applica fino alla data di massimo differimento di permanenza in lista di mobilità.

La data fine del periodo massimo di sospensione è determinata nel seguente modo:

- ♣ per il giorno: il numero del giorno d'inizio del periodo meno uno;
- ♣ per il mese e anno: mese e anno del sesto mese successivo alla data di inizio del periodo.

Qualora tale data non sia prevista nel calendario (es. 30 febbraio), si procederà ad individuare la prima data valida antecedente alla data in questione.

La sospensione e la riattivazione della decorrenza dell'anzianità avvengono in tutti i casi automaticamente dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ciò vale anche se la cessazione avviene prima del termine prefissato; il calcolo dell'anzianità di disoccupazione riprenderà, a partire da quanto maturato fino al giorno precedente la sospensione.

5 Conservazione dello stato di disoccupazione in presenza di attività lavorativa

Lo stato di disoccupazione viene conservato nel caso in cui:

- ♣ il lavoratore svolga un'attività lavorativa di natura subordinata⁷ o autonoma da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso⁸
- ♣ venga avviato un rapporto di lavoro accessorio, indipendentemente dai limiti di reddito.

Il calcolo dei limiti di reddito va effettuato dividendo l'importo complessivo previsto dal contratto per la sua durata in mesi⁹. Nel caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato il reddito mensile lordo si ottiene dividendo per 12 la retribuzione annuale.

Per poter avere riconosciuta la conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore deve presentare presso il CPI competente per domicilio un'istanza di conservazione entro 15 giorni di calendario dalla data di inizio del rapporto di lavoro. L'istanza può essere presentata contestualmente al rilascio della DID utilizzando il medesimo modello oppure disgiuntamente da quest'ultima utilizzando il modello di cui all'allegato 4. All'atto dell'acquisizione di una istanza di conservazione DID il CPI rilascia al lavoratore copia dell'istanza per ricevuta.

Il lavoratore che presenta l'istanza di conservazione entro il termine suddetto conserva senza soluzione di continuità lo stato di disoccupazione con decorrenza dall'ultima DID attiva, detratti eventuali periodi di sospensione dell'anzianità di disoccupazione.

Nel caso in cui l'istanza venga presentata oltre il termine di 15 giorni e sia in corso un periodo di sospensione del decorso dell'anzianità di disoccupazione (cfr. paragrafo 4), la disoccupazione

⁶ Anche nel caso in cui il rapporto di lavoro che ha determinato la conservazione sia a tempo indeterminato.

⁷ Le collaborazioni a progetto e le collaborazioni coordinate e continuative sono assimilate al lavoro subordinato.

⁸ Per l'anno 2014 detti limiti sono pari a 8.000,00 euro per il reddito da lavoro subordinato e assimilato e di euro 4.800,00 per il reddito da lavoro autonomo.

⁹ Per l'anno 2014, ad esempio, sulla base dei limiti reddituali in vigore, il diritto alla conservazione sussiste se il reddito mensile non supera i 667,00 euro, in caso di lavoro subordinato, e i 400,00 euro, in caso di lavoro autonomo.

riprenderà a decorrere dalla data dell'istanza di conservazione con un'anzianità di partenza pari a quella maturata all'inizio del periodo di sospensione. Qualora invece l'istanza sia presentata oltre il termine prefissato e non vi sia in corso un periodo di sospensione, la disoccupazione decorre dalla data dell'istanza senza cumulare alcuna anzianità pregressa.

L'attivazione, durante un periodo di conservazione, di eventuali rapporti di lavoro che danno diritto alla sospensione del decorso dell'anzianità di disoccupazione determinano la sospensione della conservazione per la durata dei rapporti in questione con una sua riattivazione d'ufficio al termine dei rapporti che ne hanno determinato la sospensione.

Il lavoratore dovrà confermare al CPI competente la sussistenza del requisito reddituale ad ogni variazione della situazione lavorativa (cambio di orario di lavoro, trasformazione rapporto di lavoro, avvio altra attività lavorativa), utilizzando il modulo di cui all'allegato 5, nonché contestualmente alla conferma periodica della disponibilità (cfr. paragrafo 2). In assenza delle suddette conferme il servizio competente provvede a chiudere d'ufficio il periodo di conservazione dello stato di disoccupazione.

Il termine per confermare la sussistenza del requisito reddituale in corrispondenza di variazione della situazione lavorativa è lo stesso (15 giorni) fissato per la presentazione dell'istanza di conservazione.

6 Perdita dello stato di disoccupazione

Comportano la perdita dello stato di disoccupazione le seguenti condizioni:

- l'avvio di un'attività lavorativa che non rientri nella fattispecie prevista per la conservazione (cfr. paragrafo 5) e la sospensione (cfr. paragrafo 4);
- il provvedimento da parte del CPI di perdita dello stato di disoccupazione e la conseguente disattivazione della disponibilità per una delle seguenti motivazioni:
 - o mancato adempimento all'obbligo di conferma periodica della DID come definito al paragrafo 2;
 - o mancata presentazione, senza adeguata giustificazione, alla convocazione del CPI;
 - o per i lavoratori percettori di un ammortizzatore sociale o sussidio collegato allo stato di disoccupazione: a) il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai CPI nonché la mancata partecipazione con regolarità all'iniziativa; b) la mancata accettazione di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto. L'obbligo di partecipazione ai percorsi di riqualificazione e di accettazione di un'offerta di lavoro non sussiste se la sede dell'attività o del lavoro non sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici. Nel caso in cui il lavoratore ai fini della DID sia domiciliato presso un indirizzo diverso dalla residenza, la distanza verrà calcolata dall'indirizzo di domicilio. Per i percettori di *indennità di mobilità*, determina la perdita dello stato di disoccupazione anche il rifiuto di impegnarsi temporaneamente in lavori socialmente utili (LSU) proposti dal CPI.
 - o per i lavoratori non percettori di un ammortizzatore sociale o sussidio, il rifiuto di un'offerta di lavoro che: a) abbia corrispondenza ad uno o più profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato la propria disponibilità¹⁰; b) riguardi un rapporto a tempo pieno e indeterminato/determinato/in somministrazione di durata superiore a 6 mesi; c) si svolga in una sede di lavoro raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.

10 Decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del primo PdS si prescinde dal suddetto requisito del punto a)

Nel caso in cui il lavoratore ai fini della DID sia domiciliato presso un indirizzo diverso dalla residenza, la distanza verrà calcolata dall'indirizzo di domicilio.

7 Ripristino stato di disoccupazione

Per i lavoratori che hanno perso lo stato di disoccupazione e sono decaduti dalla lista di mobilità in quanto hanno avviato un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, il ripristino dello stato di disoccupazione e la riammissione in lista avviene in caso di:

- ♣ dimissione per giusta causa;
- ♣ licenziamento durante il periodo di prova, per al massimo due volte.

Per i lavoratori che hanno perso lo stato disoccupazione perché hanno avviato un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, la perdita dello stato di disoccupazione è revocata dal CPI qualora il rapporto di lavoro in questione venga interrotto durante il periodo di prova. Con il ripristino dello stato di disoccupazione viene anche recuperata l'anzianità di disoccupazione maturata antecedentemente alla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa non viene invece considerato ai fini del calcolo dell'anzianità maturata.

8 Certificazione stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione viene di norma **autocertificato** da parte del lavoratore mediante una dichiarazione sostitutiva sottoscritta contestualmente all'istanza.

Tale modalità è l'unica ammessa nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi (ad es. Inps, sistema sanitario, ecc.). Il lavoratore è responsabile della veridicità della dichiarazione rilasciata. La pubblica amministrazione può effettuare controlli, accedendo direttamente alla banca dati del SILV. Sono previste sanzioni, anche penali, in caso di dichiarazione non veritiera, oltre alla revoca dei benefici eventualmente concessi.

Il certificato di disoccupazione rilasciato dai CPI è valido e utilizzabile **solo nei rapporti tra privati**. Sul certificato viene apposta la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La suddetta certificazione viene emessa utilizzando il modello di cui all'allegato 6.

9 Pubblicazione CV in cliclavoro

Per i lavoratori che effettuano la DID attraverso il canale INPS o ai quali viene riconosciuta d'ufficio la disponibilità in relazione ad una domanda di mobilità, al fine di rendere effettiva la condizione di essere alla ricerca attiva di lavoro, viene pubblicato automaticamente dal CPI un curriculum vitae sintetico in CliclavoroVeneto. Tale curriculum è formato sulla base delle informazioni disponibili nella SAP del lavoratore e viene indicata quale aspirazione professionale la professione relativa all'ultima esperienza lavorativa. Il curriculum pubblicato sarà aggiornato al primo colloquio presso il CPI o utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili nel CPIOnline.

10 Gestione transizione alle nuove disposizioni ex DGR 2830/2013

Le nuove disposizioni di cui alla DGR 2830/2013 relativamente a:

- a) modifica della durata dei rapporti di lavoro che consentono la sospensione del decorso dell'anzianità di disoccupazione;
- b) sostituzione dell'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione con la sospensione del decorso dell'anzianità di disoccupazione per i lavoratori iscritti in lista di mobilità che avviano un rapporto di lavoro subordinato non a tempo pieno e indeterminato;

saranno applicate con riferimento ai rapporti di lavoro avviati successivamente alla data del 31/12/2013.

Per quanto riguarda la previsione di obbligo per i lavoratori di confermare periodicamente la disponibilità al lavoro, per i lavoratori che hanno reso la DID antecedentemente alla data di approvazione del presente vademecum i termini per la resa della suddetta conferma sono estesi a tutto il 2014. Per tutti i lavoratori che hanno reso la DID successivamente a tale data, e quindi utilizzando il nuovo modello che prevede l'esplicita informazione circa il periodo di validità della DID, saranno applicate le nuove disposizione di cui alla DGR 2830/2013.

11 Coordinamento DID rilasciata all'INPS con DID rilasciata al CPI

Qualora il lavoratore rilasci una DID sia al CPI sia all'Inps sarà presa in considerazione quella di data antecedente, dalla quale decorrerà lo stato di disoccupazione, mentre quella successiva sarà considerata una mera conferma.